

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, ABILITAZIONE E RILASCIO DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONNESSIONE TRA ATTIVITÀ AGRITURISTICA E ATTIVITÀ AGRICOLA IN MODALITÀ "SEMPLIFICATA" - SPECIFICHE PRECISAZIONI TECNICHE A CHIARIMENTO DI QUANTO INDICATO NELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 187/2019

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CON MODALITA' SEMPLIFICATA, COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 187/2019

Nel rispetto della Deliberazione di Giunta n. 187/2019 e della normativa vigente, per la presentazione delle istanze in modalità "semplificata" i CAA dovranno attenersi ai seguenti adempimenti.

Richiesta di adesione alla modalità semplificata da parte dei CAA

I CAA abilitati ai sensi della normativa vigente presentano al Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca competente per territorio specifica richiesta, per operare con modalità "semplificata", indicando i nominativi dei tecnici istruttori e l'esperienza professionale di ciascuno utilizzando il modello riportato nell'Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale.

Assistenza alla compilazione dell'istanza

I CAA assistono alla compilazione dell'istanza utilizzando la specifica modulistica di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale.

I CAA dovranno rilasciare ai richiedenti l'informativa sul trattamento dei dati personali o integrare lo schema di domanda con l'informativa stessa.

Sottoscrizione dell'istanza

Ai sensi dell'articolo 38 DPR 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inviate insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; se inviate per via telematica, la sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto previsto dall'art. 65 del DLgs. n. 82/2005.

Adempimenti relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo

Per presentare istanza di iscrizione o modifica nell'elenco degli operatori agrituristici, abilitazione e rilascio di certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola è obbligatorio allegare l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 1 alla presente determina.

È possibile allegare, al suddetto modulo, già in fase di presentazione domanda, anche l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale da utilizzarsi per il rilascio della certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola (L. R. n. 4/2009, artt. 4 e 8).

Rimane comunque la possibilità di fare pervenire al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca competente il contrassegno telematico solo in chiusura del procedimento, per consentire la sottoscrizione degli atti relativi.

Si ricorda che a differenza delle vecchie marche cartacee, il contrassegno telematico riporta la data di emissione, pertanto gli atti soggetti a bollo fin dall'origine non devono mai recare una data sul contrassegno, posteriore alla data dell'atto; potrà invece riportare una data antecedente.

Il contrassegno telematico, inoltre, non deve essere annullato con il timbro della data.

Inoltro dell'istanza tramite PEC

L'istanza debitamente compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione necessaria, viene trasmessa dal CAA tramite posta elettronica certificata al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca competente.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale.

Inoltro dell'istanza tramite la piattaforma telematica "SUAP on line"

L'istanza potrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica "SUAP on line", che permetterà l'invio tramite una procedura guidata.

Tale modalità di presentazione, attualmente in fase di implementazione, sarà oggetto di specifiche disposizioni.

Costituzione e conservazione del fascicolo istruttorio da parte del CAA

Il CAA riceve dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca il numero di protocollo relativo all'istanza trasmessa.

Nel rispetto delle norme archivistiche, il CAA avrà cura di costituire e conservare nel fascicolo istruttorio: l'istanza presentata, il numero di protocollo del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca associato all'istanza trasmessa, e tutta la documentazione attinente l'istanza e la relativa istruttoria.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti dell'impresa e le verifiche istruttorie eseguite dovrà essere allegata in copia al verbale finale inviato al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca competente.

Attestazione al richiedente

Il CAA dovrà rilasciare al richiedente un'attestazione contenente l'indicazione della data di inoltro dell'istanza al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca e del numero di protocollo relativo al ricevimento dell'istanza da parte del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca.

Adempimenti istruttori, accertamenti e modalità tecniche per l'esecuzione delle attività attribuite ai CAA

La deliberazione di Giunta n. 187/2019 prevede che i CAA provvedano ad effettuare le verifiche finalizzate ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agriturismo e attività connesse" della L. R. n. 4/2009 e successive disposizioni attuative, e che l'attività dichiarata dall'imprenditore sia sufficiente allo svolgimento dell'attività agrituristica richiesta.

I CAA procedono pertanto all'istruttoria dell'istanza presentata al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca e protocollata, attenendosi a quanto previsto dalla citata L.R. n. 4/2009, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 987/2011, nonché alle indicazioni della deliberazione di Giunta n. 187/2019.

In sede di istruttoria i CAA dovranno specificatamente verificare:

- che il richiedente sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- il possesso dell'attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell'apprendimento. Tale attestato, nel caso di imprenditore persona fisica dovrà essere posseduto dal richiedente; nel caso di società di persone da almeno un socio; nel caso di società di capitale o cooperativa da almeno un socio o da un dipendente;
- la consistenza dell'attività agricola svolta e dell'attività agrituristica prevista;
- il possesso di partita IVA;
- l'esistenza di volumi edificati dismessi da utilizzare per lo svolgimento dell'attività agrituristica;
- la sussistenza delle condizioni legate alla connessione e complementarietà (giornate lavoro);
- il possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nelle ipotesi di attività di ospitalità rurale familiare.

Ai sensi della deliberazione di Giunta n. 187/2019, i CAA dovranno inoltre eseguire un sopralluogo presso il centro aziendale per la verifica delle coltivazioni, delle produzioni animali e presso gli immobili ove si intendono svolgere le attività agrituristiche. Il sopralluogo dovrà essere registrato in specifico verbale, relazione che attesta in maniera sintetica e puntuale quanto svolto e rilevato, sottoscritto dai tecnici appositamente incaricati.

Le superfici agricole che concorrono al calcolo delle giornate agricole sono quelle gestite secondo le consuete pratiche agronomiche. Non possono essere attribuite delle giornate di lavoro per superfici agricole non coltivate.

Gli allevamenti animali, ove indicati, sono produttivi.

Le giornate di lavoro sono attribuite sulla base di quanto disposto nella deliberazione di Giunta n. 987/2011. Nel caso di attribuzione del coefficiente per le zone disagiate, corrispondenti ai comuni montani di cui alla L. R. n. 2/2004 come indicato nella deliberazione di Giunta regionale n. 987/2011, il CAA dovrà allegare al verbale finale una relazione tecnica contenente la descrizione del particolare disagio operativo che comporta un aumento dei tempi di lavoro, gli elementi e le valutazioni che giustificano il coefficiente scelto.

Le verifiche sono eseguite anche sulle banche dati informative disponibili a livello regionale e nazionale. I dati rilevati relativi alle coltivazioni sono inseriti, validati e riscontrati dai CAA sul Sistema informativo di AGREA "Piano culturale", riferito all'annata agraria in corso.

La documentazione attestante le verifiche svolte sarà conservata nel fascicolo presso il CAA, e allegata in copia al verbale finale inviato al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca competente.

Gli esiti degli accertamenti istruttori e del sopralluogo dovranno risultare in apposito verbale finale. Nel verbale finale, nel caso di somministrazione di pasti o degustazioni, il CAA inserirà eventuali indicazioni in ordine alla necessità di attivare specifiche produzioni prima della presentazione della Scia per disporre delle materie prime aziendali previste dalla normativa.

Il verbale finale, relazione attestante in maniera sintetica e puntuale i risultati di ogni verifica svolta, riporta l'esito dell'istruttoria, ed è sottoscritto dai tecnici indicati dal CAA nella richiesta di adesione alla modalità semplificata, deve essere trasmesso unitamente alla dichiarazione di conservazione dei documenti in originale tramite posta elettronica certificata al Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca competente entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza.

Il verbale finale sarà redatto sulla base dello schema riportato nell'Allegato 1 alla presente determinazione. Tale verbale, nel rispetto delle norme archivistiche, dovrà essere inoltre corredato da copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle verifiche svolte dal CAA.

Adempimenti relativi ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca

La deliberazione di Giunta n. 187/2019 prevede che l'abilitazione, il rilascio della certificazione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici rimanga di competenza dei Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca.

Il suddetto Servizio Territoriale:

- riceve dal CAA, tramite posta elettronica certificata, l'istanza per abilitazione o modifica all'esercizio dell'attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione e iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R. n. 4/2009, artt. 8, 16 e 30). L'istanza dovrà riportare l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, TAR, parte prima, D.P.R. 642/72, da € 16,00, e riportare il n., la data e l'ora del contrassegno telematico relativo all'imposta di bollo conservato agli atti presso il CAA;
- verifica la completezza formale dell'istanza,
- procede alla protocollazione dell'istanza ricevuta dal CAA;
- trasmette il numero di protocollo, via PEC, al CAA;
- accerta l'insussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 6 comma 1 della Legge n. 96 del 20/2/2006.

Il Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca, entro 45 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, dopo aver acquisito le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal CAA, aver verificato la completezza del verbale redatto dal CAA e aver accertato l'insussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006, rilascia la certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola e iscrive l'operatore agrituristico nell'elenco regionale, sulla base del modello contenuto nell'allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale.

La certificazione dovrà riportare l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, TAR, parte prima, D.P.R. 642/72, da € 16,00, e riportare il n., la data e l'ora del contrassegno telematico relativo all'imposta di bollo conservato agli atti presso il CAA.

Il programma informatico gestionale dell'elenco degli operatori agrituristici sarà implementato per permettere l'identificazione delle istanze presentate con "modalità semplificata" e dei CAA che hanno operato su ogni istanza presentata con tale modalità.

Nel caso in cui le verifiche effettuate diano esito non favorevole il suddetto Servizio Territoriale rigetta l'istanza, attivando preliminarmente il contraddittorio con l'interessato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo.

Attività di controllo sui CAA

I Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca l'anno successivo alla presentazione delle istanze istruite l'anno precedente in modalità "semplificata" per ogni CAA provvedono ad estrarre un campione non inferiore al 5%, con un minimo di una istanza.

Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali collegate alla gestione delle attività da parte del CAA, qualora siano accertate nell'esercizio delle funzioni delle irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 187/2019.